

COMUNE DI SAMBUCO



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO

**Deliberato dal Consiglio Comunale
con atto n. 43 del 25/11/2017**

Sommario

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	1
Art. 2 – DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	1
Art. 3 – FINALITA' DEL COMPOSTAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE.....	1
Art. 4 – IL COMPOSTAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE.....	1
Art. 5 – RIFIUTI COMPOSTABILI.....	1
Art. 6 – RIFIUTI NON COMPOSTABILI.....	2
Art. 7 – MODALITA' DI COMPOSTAGGIO.....	2
Art. 8 – UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI.....	2
Art. 9 – DEFINIZIONE DI UTENTI.....	3
Art. 10 – UTENZE AVENTI DIRITTO.....	3
Art. 11 – ALBO COMPOSTATORI.....	3
Art. 12 – ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI.....	3
Art. 13 – CONTROLLI, CANCELLAZIONI D'UFFICIO DALL'ALBO DEI COMPOSTATORI.....	4
Art. 14 – VARIAZIONI DI INTERESSE.....	4
Art. 15 – RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI.....	4
Art. 16 – RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI.....	4
Art. 17 – ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO.....	5
Art. 18 – RIDUZIONE TARIFFARIA.....	5
Art. 19 – DECADENZA DALLA RIDUZIONE TARIFFARIA.....	5
Art. 20 – ORGANIZZAZIONI DELL'ALBO.....	5

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del "compostaggio domestico" anche detto autocompostaggio, applicato per le utenze domestiche e la relativa riduzione della T.A.R.I., presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del "compostaggio domestico".
2. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti dal servizio pubblico di Igiene Urbana, e possono quindi aver diritto ad una riduzione della "T.A.R.I.", nella misura prevista dal vigente "Regolamento Comunale per la Disciplina della T.A.R.I."

Art. 2 - DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 3 - FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a. ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b. riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.
 - c. utilizzare il compost prodotto nell'ambito del proprio orto e/giardino.

Art. 4 - IL COMPOSTAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio.
2. L'Amministrazione comunale, anche tramite suo delegato, può attivare specifici corsi al fine di fornire maggiori informazioni sulle tecniche del compostaggio domestico.

Art. 5 - RIFIUTI COMPOSTABILI

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

- c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È consentito un utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
 3. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 6 - RIFIUTI NON COMPOSTABILI

1. È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata, pannolini, pannoloni, cialde di plastica o metallo di caffè o tè, stoviglie usa e getta non compostabili.

Art. 7 - MODALITÀ DI COMPOSTAGGIO

1. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive, ad odori molesti o a condizioni prive di igiene e decoro.
2. A tale scopo, è necessario:
 - a. collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - b. miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - c. rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - d. controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - e. coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo;
 - f. evitare di depositare i materiali organici nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e di abbandonarli a terra nei pressi del contenitore;
 - g. evitare di immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali essi sono destinati.

Art. 8 - UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.
2. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori di cui all'art. 11.

3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di 2 (due) metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
5. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
6. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.
7. Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto ma deve essere utilizzato nell'ambito del proprio orto o giardino.
8. Il richiedente si impegna ad informare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

Art. 9 - DEFINIZIONE DI UTENTI

1. Sono definiti di seguito "utenti" gli intestatari della Tariffa Rifiuti e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 10 - UTENZE AVENTI DIRITTO

1. Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo comunale dei compostatori sono i titolari di utenze domestiche che dichiarino di:
2. effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARI, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.
3. rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni.

Art. 11 - ALBO COMPOSTATORI

1. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti domestici presenti nel Comune di Pietraporzio che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 12 - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

1. L'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo l'art. 10, mediante la richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Pietraporzio, utilizzando l'apposito modulo distribuito gratuitamente presso l'Ufficio medesimo.
2. Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico

3. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Tributi del Comune di Pietraporzio.

Art. 13 - CONTROLLI, CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO DEI COMPOSTATORI

1. Al fine di verificare il corretto, adeguato e costante andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune o suo delegato, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e tempi che verranno individuati dall'amministrazione. Il personale, del Comune o suo delegato, che effettuerà i controlli non ha la possibilità di effettuare sanzioni.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Copia del verbale è trasmessa agli uffici comunali.
4. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale correlata di rilevamento anche fotografico.
5. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se quest'ultimo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
6. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà riscriversi all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.
7. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.

Art. 14 – VARIAZIONI DI INTERESSE

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo comunale dei compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, agli Uffici comunali.

Art. 15 - RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

1. L'iscrizione all'Albo comunale compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori.

Art. 16 - RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI

1. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Albo comunale dei compostatori, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art. 17 - ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO

1. L'Albo comunale dei compostatori e le attività ad esso connesse sono gestite, da un punto di vista organizzativo, dal Comune.

Art. 18 - RIDUZIONE TARIFFARIA

1. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori, in considerazione della sospensione del servizio di ritiro della frazione organica e della conseguente non immissione del rifiuto prodotto nel sistema di gestione, beneficiano di una riduzione dell'importo della Tariffa nei modi e nelle forme previste dall'art. 22 del regolamento TARI.
2. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.

Art. 19 - DECADENZA DALLA RIDUZIONE TARIFFARIA

1. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

Art. 20. ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Comune.

